

GALILEO ENERGY ITALY S.r.l.

PARTE GENERALE

**del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001**

Revisione	Approvazione	Natura della modifica
Rev. 1	Delibera dell'Organo Amministrativo del 29.01.2021	Adozione
Rev. 2	Delibera dell'Organo Amministrativo del 05.08.2025	I aggiornamento

Indice della Parte Generale

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE .	5
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.2. I reati presupposto.....	5
1.3. Le sanzioni.....	6
2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008	7
2.1. Le previsioni del Decreto.....	7
2.2. L'integrazione della norma: le Linee Guida delle Associazioni di Categoria e le <i>best practice</i> a cui il Decreto è stato ispirato.....	9
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GALILEO ENERGY ITALY S.r.l.....	10
3.1. L'attività di GALILEO ENERGY ITALY S.r.l.	10
3.2. I lavori preparatori alla redazione e all'aggiornamento del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Modello	10
3.3. La struttura del Modello.....	12
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GALILEO ENERGY ITALY.....	13
4.1. Il modello di <i>governance</i>	14
4.2. La struttura organizzativa	14
4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti	14
4.3. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.....	14
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	15
5.1. I principi generali.....	15
5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Galileo Energy Italy.....	15
6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE.....	16
7. IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	16
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	17
8.1. La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.....	17
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti.....	17
9.2. I casi di ineleggibilità e decadenza	18

9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....	18
9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	19
9.5. I compiti e i poteri	20
9.6. Il Regolamento dell'OdV	21
9.7. Il riporto informativo verso l'Organismo di Vigilanza	22
9.8. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	24
10. IL SISTEMA WHISTLEBLOWING	24
11. IL CODICE ETICO	25
12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI GALILEO ENERGY ITALY	26
12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.....	26
12.2. La struttura del Sistema Disciplinare.....	26
12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare.....	27
12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare	28
12.2.3. Le sanzioni	29
12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	31
13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI	32
13.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi.....	32
13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi	33
14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	33
ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO.....	34

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, **"Decreto"**), in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto a carico degli enti un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (soggetti c.d. **"apicali"**)¹;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. **"subordinati"**).

È stato così superato l'antico principio *societas delinquere non potest*² ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

1.2. I reati presupposto

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa ex Decreto, nella Sezione III del Capo I del Decreto, sono individuate, come rilevanti, solo specifiche tipologie di reato (i c.d. reati presupposto)⁴, meglio indicate di seguito nell'**Allegato 1**.

¹ Possono essere qualificati come apicali i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli amministratori e ai sindaci vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed ai siti/stabilimenti, i quali possono anche assumere la qualifica di "datori di lavoro" ai sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

² L'art. 39 del Decreto prevede una presunzione di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato di un reato-presupposto ai fini del conferimento della nomina al difensore dell'ente responsabile dell'illecito amministrativo. In particolare, affinché l'ente possa validamente partecipare al procedimento penale, la procura al difensore dell'ente dovrà essere conferita da un soggetto diverso dal legale rappresentante indagato del reato presupposto che sia munito dei relativi poteri.

³ Era escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale.

⁴ Il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie.

1.3. Le sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto le sanzioni applicabili agli enti, a seguito della commissione del reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie: hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e sono calcolate in base ad un sistema per quote (in un numero non inferiore a cento né superiore a mille), e viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 € e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- ii. sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- iii. confisca (sanzione obbligatoria conseguente all'eventuale sentenza di condanna);
- iv. pubblicazione della sentenza (sanzione eventuale che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve essere evidenziato che il Decreto prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione

interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice può nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 231/2001 E ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

2.1. Le previsioni del Decreto

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo **"Modello"**) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche **"Organismo di Vigilanza"** o **"OdV"** o anche solo **"Organismo"**);
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal

Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma II bis, *"i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".*

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comportano che l'ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV dell'art. 7 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'**art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 ("TU SSL")** stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel*

modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".

Come noto, sotto un profilo formale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2. L'integrazione della norma: le Linee Guida delle Associazioni di Categoria e le best practice a cui il Decreto è stato ispirato

Il Legislatore – consapevole della svolta epocale correlata all'emanazione del Decreto che, di fatto, fa venire meno il tradizionale principio *societas delinquere non potest* – ha ritenuto importante precisare, al comma III dell'art. 6, che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

Così disponendo, il Legislatore ha inteso fornire agli enti interessati specifiche "Linee Guida", aprioristicamente valutate come corrette e corrispondenti alle finalità della disciplina in questione, a cui attenersi nell'elaborazione dei propri "modelli".

La prima associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021 (di seguito, anche "**Linee Guida**")⁵.

Successivamente, molte associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati da Confindustria le cui Linee Guida costituiscono, dunque,

⁵ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008; con riferimento all'aggiornamento del marzo 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014, con riferimento all'ultimo aggiornamento del giugno 2021, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" dell'8 giugno 2021).

l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello.

Come è evidente, le Linee Guida considerano come rilevante l'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la *compliance* al Decreto e ciò indipendentemente dal "nome" che a questo sistema di controllo voglia darsi (sia esso "modello" o "manuale" o "procedure" o qualsivoglia altro).

Infatti, nell'esperienza americana e, in genere anglosassone, il punto nodale della verifica circa la bontà o meno del sistema di controllo interno non è quello relativo all'esistenza o meno di un documento denominato "modello" ma, al contrario, all'adozione e all'implementazione di sistemi preventivi del rischio.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GALILEO ENERGY ITALY S.r.l.

3.1. L'attività di GALILEO ENERGY ITALY S.r.l.

GALILEO ENERGY ITALY S.r.l. (di seguito anche "**Galileo Energy Italy**" o "**Società**") è una società di diritto italiano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, che fa parte di un gruppo societario internazionale facente capo a Galileo Green Energy GmbH, con sede legale a Zurigo, Svizzera (di seguito il "**Gruppo Galileo**" o il "**Gruppo**"). La Società è infatti partecipata al 100% da Galileo Green Energy GmbH.

La Società ha per oggetto la fornitura di servizi a favore di Galileo Green Energy GmbH e, per il tramite di quest'ultima, a favore delle società del Gruppo ai fini dello sviluppo, costruzione e gestione dei progetti relativi alle fonti di energia rinnovabile in Europa.

Come da oggetto sociale, tali servizi consistono nella *"gestione, sviluppo e servizi di project management, nonché attività di gestione e conservazione documentale, assistenza nello sviluppo di procedure societarie e di compliance, amministrazione fiscale, contabile e di reporting, così come la prestazione di qualsivoglia successivo, ausiliario o ancillare servizio da essere reso per lo sviluppo, esecuzione e raggiungimento dei progetti commissionati"*.

La *mission* aziendale è garantita da un sistema di *corporate governance* conforme alla dimensione e alla struttura aziendale (sul punto, vedi *infra*, paragrafo 4).

La Società attribuisce una notevole considerazione agli aspetti etici dell'impresa e, al fine di ulteriormente migliorare il proprio apparato, ha deciso di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto al fine di implementare un sistema idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di irregolarità o malpractice nello svolgimento della propria attività, e di conseguenza limitare il rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.2. I lavori preparatori alla redazione e all'aggiornamento del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Modello

Galileo Energy Italy, sempre tesa al proprio miglioramento, ha proceduto alla formalizzazione del proprio Modello, previa l'esecuzione di un'analisi sull'intera struttura organizzativa aziendale e sul proprio sistema di controlli, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti, nonché al periodico aggiornamento del Modello stesso.

Ai fini dell'ultimo aggiornamento del Modello, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di

intervento volto a sottoporre ad una approfondita e complessa analisi l'organizzazione e l'attività della Società. A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro formato da risorse aziendali individuate dalla Società assistite da consulenti esterni specializzati in materia penale (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**").

La metodologia seguita dal Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Modello è articolata nelle seguenti fasi:

- a) analisi della documentazione preliminare richiesta alla Società;
- b) predisposizione di questionari preliminari;
- c) individuazione delle "persone chiave" con cui svolgere i necessari approfondimenti;
- d) svolgimento delle interviste con le "persone chiave";
- e) formalizzazione delle interviste in appositi *report* poi condivisi con le funzioni aziendali;
- f) identificazione delle aree di rischio, delle attività sensibili e dei controlli esistenti con riferimento alle specifiche aree individuate ed eventuali aspetti suscettibili di miglioramento;
- g) individuazione di possibili modalità di commissione dei reati.

In particolare, con riferimento ai **reati dolosi**:

- a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle **aree "a rischio reato"** e/o delle **"attività sensibili"**, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società;
- b) per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione;
- c) sono state individuate le c.d. **aree "strumentali"**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato";
- d) sono stati individuati i **controlli in essere** formalizzati o meno nelle procedure aziendali.

Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo.

Come suggerito dalle Linee Guida, con riferimento ai **reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "**SSL**"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto a raccogliere e analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra cui organigrammi, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) necessaria alla comprensione sia della struttura organizzativa della Società sia degli ambiti relativi alla SSL.

A seguito di tale attività è stata redatta apposita Parte Speciale sulla scorta di quanto previsto dall'art. 30 del

D.lgs. 81/2001.

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente Modello (Parte Generale, Parte Speciale e relativi Allegati).

3.3. La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una **Parte Generale** e da una **Parte Speciale**, nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché alla regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sottoindicati (di seguito, anche "**Protocolli**"), che – in conformità a quanto previsto dalle associazioni di categoria – compongono il Modello:

- il modello di *governance*;
- la struttura organizzativa, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di *budget* e controllo di gestione;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema di *Whistleblowing*;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione;
- l'aggiornamento del Modello.

Inoltre, è allegato alla Parte Generale l'**elenco dei reati presupposto** (cfr. *infra*, Allegato 1).

La **Parte Speciale**, invece, è stata strutturata in due parti:

- la **Parte Speciale A**, costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "**Area a rischio**") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili;
- la **Parte Speciale B**, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nella **Parte Speciale A**, sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili”;
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili”;
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute “strumentali” (con riferimento, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla corruzione tra privati e ai reati tributari);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato” e “strumentali”;
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Tale Parte Speciale è da leggersi con il relativo Allegato, che compendia al suo interno una descrizione dei reati rilevanti per la Società e l'indicazione delle possibili modalità di commissione dei reati (si veda **Allegato alla Parte Speciale A**). La suddetta Parte Speciale ed il relativo Allegato, costituiscono parte integrante del Modello.

Nella **Parte Speciale B**, relativa alla prevenzione dei reati in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, in particolare, sono stati indicati:

- a) i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- b) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- c) la struttura organizzativa della Società in materia di SSL;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di SSL;
- e) le modalità della sorveglianza sanitaria;
- f) le attività connesse all'informazione e formazione;
- g) le attività di gestione della documentazione e certificazione;
- h) il sistema di controllo sulla SSL, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il raccordo con le altre funzioni aziendali;
- i) il sistema di registrazione delle attività aziendali in tema di SSL;
- j) il riesame e l'aggiornamento del Modello;
- k) i principi etici e le norme di comportamento in materia di SSL.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GALILEO ENERGY ITALY

Il modello di *governance* di Galileo Energy Italye, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di Galileo Energy Italy, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di

una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1. Il modello di governance

Il sistema di *corporate governance* di Galileo Energy Italy risulta così articolato:

➤ **Assemblea dei Soci:**

Attualmente il capitale della Società è detenuto da un unico socio, competente a decidere sulle materie allo stesso riservate dalla Legge o dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono all'approvazione degli stessi.

➤ **Organo Amministrativo:**

Ai sensi dello statuto, la Società può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

➤ **Collegio Sindacale:**

All'atto dell'adozione del Modello la Società non ha nominato un Collegio Sindacale.

➤ **Società di Revisione:**

All'atto dell'adozione del Modello, la Società ha nominato una società esterna di revisione.

4.2. La struttura organizzativa

4.2.1. Definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Galileo Energy Italy ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (organigramma).

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

4.3. La Struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando l'approfondimento che sarà svolto nella Parte Speciale B, deve intanto osservarsi che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- 1) il datore di lavoro;
- 2) i preposti;
- 3) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, anche "RSPP");
- 4) gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche "APS");

- 5) gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche “API”);
- 6) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche “RLS”);
- 7) il medico competente (di seguito, anche “MC”);
- 8) la squadra di emergenza;
- 9) i lavoratori.

I compiti e le responsabilità in materia SSL dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, RLS, medici competenti): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi dell'intero ente, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti del RSPP, del RLS e del medico competente.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

5.1. I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 2021, l'Organo Amministrativo è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Ai sensi dello statuto, la rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Nei casi di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

5.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Galileo Energy Italy

Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, l'Organo Amministrativo può delegare i suoi poteri a un comitato esecutivo composto da almeno due membri, a uno o più amministratori delegati, delimitandone i poteri, nonché a procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le linee generali a cui si attengono gli atti di conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

La Società ha messo a punto procedure e linee guida volte a regolamentare e indirizzare lo svolgimento delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società si impegna ad assicurare il rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;**
- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.**

Per ciò che concerne le procedure in materia di gestione e prevenzione dei rischi in tema di SSL, un maggiore approfondimento sarà effettuato nella relativa Parte Speciale.

7. IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- garantire la predisposizione del *budget* sulla base di obiettivi di business "ragionevoli", previa adeguata analisi dei risultati degli anni precedenti;

- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi e alla loro valutazione;
- ✓ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti – in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- ✓ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ✓ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte (si veda anche la Parte Speciale B).

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. La nomina, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'Organo Amministrativo ha nominato un Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, l'Organismo ha una composizione collegiale ed è presieduto da un componente esterno con competenze in materia legale, penalistica e di compliance.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo con apposita delibera.

Con la medesima delibera, l'Organo Amministrativo fissa altresì il compenso spettante ai membri dell'OdV

per l'incarico a ciascuno assegnato. La nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla Società.

L'OdV di Galileo Energy Italy, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, risponde ai seguenti requisiti, che si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione:

- autonomia e indipendenza: è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali potrebbero ledere l'obiettività di giudizio e non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societari;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata;
- continuità di azione: l'OdV è provvisto di un adeguato *budget* e di adeguate risorse ed è dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza in modo che sia garantita una efficace e costante attuazione del Modello;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale, ove nominato.

9.2. I casi di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni all'ente, qualificati ed esperti in ambito legale e di sistemi di controllo interno.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente l'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo, nonché con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e l'ente, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso; al riguardo possono considerarsi le *best practice*, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estesi anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

9.3. La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV quale organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a) il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto doloso;
- b) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c) il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo.

In caso di cessazione di uno o più componenti, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione degli stessi. Il membro così nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

Il suddetto Organismo potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo componente.

9.4. Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, l'OdV può avvalersi di risorse esterne esperte in materia di *internal auditing*, *compliance*, diritto penale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

In ogni caso, ove necessario, l'Organo Amministrativo può assegnare ulteriori risorse all'ente su indicazione dell'OdV, in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'ente e ai compiti spettanti all'OdV stesso.

Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, riportano all'OdV per ciò che concerne le attività espletate per suo conto. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere all'Organo Amministrativo, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

9.5. I compiti e i poteri

Stante le funzioni precipuamente individuate dal Decreto in capo all'Organismo di Vigilanza, vale a dire di controllare il funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento, spettano pertanto all'OdV, in via generale, i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- a tali fini, monitorare l'attività dell'ente effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "*spot*"), nonché i relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Organo Amministrativo o alle funzioni dell'ente eventualmente competenti per l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività dell'ente e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "**Destinatari**");
- monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell'ente interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti dell'ente, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività dell'ente o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'ente ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo.

9.6. Il Regolamento dell'OdV

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le

modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività legata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza trimestrale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

9.7. Il riporto informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - b) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e/o privati;
 - c) eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
 - d) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - e) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti ai sensi del Collettivo Nazionale del Lavoro ("CCNL"), in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi che abbia ad oggetto attività svolte nell'interesse della Società;
 - f) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - g) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

- h) eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;
 - i) qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale;
 - j) eventuali comunicazioni della società di revisione/revisore unico riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - k) le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale con la Società.
- b) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- a) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti e gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - b) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - c) prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale e/o internazionale;
 - d) autorizzazioni/licenze in scadenza, in particolare di importazione, esportazione e transito;
 - e) eventuali informazioni relative all'istituzione di procedimenti amministrativi da parte di Autorità Amministrative (quali, Garante per la protezione dei dati personali, AGCM, ecc.);
 - f) la reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 (annuale), nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società anche relativi a personale dipendente degli appaltatori; gli eventuali aggiornamenti del DVR, a segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate;
 - g) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
 - h) la lista di eventuali sponsorizzazioni, donazioni ed iniziative liberali intraprese da parte della Società nei confronti di associazioni e/o enti, pubblici o privati, con l'indicazione del destinatario e della tipologia di erogazione liberale;
 - i) le comunicazioni, da parte della società di revisione/revisore unico, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
 - j) gli incarichi conferiti alla società di revisione/revisore unico diversi dall'incarico di revisione;
 - k) verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo e, in particolare, verbali relativi ad attività di accesso a informazioni e/o documenti di natura classificata;
 - l) risultanze di tutti gli Audit Interni.

L'OdV, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie attività, può integrare i flussi informativi sopra previsti con la richiesta di ulteriori informazioni ritenute necessarie, stabilendo la periodicità ed i referenti aziendali responsabili della relativa trasmissione, predisponendo apposite check list e/o format.

In relazione ai flussi informativi sopra descritti, sono attivi gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica: **odv@galileo.energy**.

9.8. Il riporto informativo dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, con cadenza annuale all'Organo Amministrativo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dall'Organo Amministrativo;
- l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

10. IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

In adempimento a quanto da ultimo previsto dal D.lgs. n. 24/2023 recante *"Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (di seguito, anche, il **"Decreto Whistleblowing"**) il Gruppo Galileo ha adottato una apposita procedura volta a disciplinare il processo di invio e gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del Decreto *Whistleblowing* medesimo.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione le informazioni di cui i Destinatari e i Terzi Destinatari (v. *infra* par. 12.2.1) siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società e che hanno ad oggetto le ipotesi di violazione di norme nazionali o dell'Unione Europea nei settori contemplati nel Decreto *Whistleblowing*, nonché le violazioni del Modello 231 e delle altre regolamentazioni interne e del Decreto 231 (es. condotte integranti i reati presupposto previsti dal Decreto 231 medesimo).

In particolare, al fine di facilitare le segnalazioni da parte dei soggetti che vengano a conoscenza delle predette violazioni/informazioni sono attivi gli opportuni canali di segnalazione interna dedicati e, precisamente:

- canale informatico, disponibile al link <https://galileoenergy.integrityline.com/>;
- Incontro di persona, su richiesta tramite i canali IT o via e-mail (compliance@galileo.energy).

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione è inviato al segnalante apposito avviso di ricevimento ed entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento è fornito riscontro sul seguito dato alla segnalazione, salvo che le attività di verifica necessitino di ulteriori approfondimenti. In tali casi, il segnalante è comunque avvisato sullo stato di avanzamento e, una volta terminata l'istruttoria, sulla relativa conclusione.

La Società si impegna a garantire la riservatezza e l'integrità di tutte le informazioni contenute nella segnalazione e nella documentazione ad essa allegata – e, segnatamente, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona cui i fatti segnalati si riferiscono e degli altri soggetti comunque menzionati nella segnalazione – assicurando che l'accesso alle predette informazioni sia effettuato esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati, anche in conformità alle disposizioni normative rilevanti in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, la Società garantisce che il segnalante e gli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing (es. facilitatore che assiste il segnalante, ecc.) non siano oggetto di ritorsioni e discriminazioni, dirette o indirette, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Qualsivoglia violazione del divieto di porre in essere comportamenti ritorsivi e discriminatori può dar luogo a procedimenti disciplinari e alla conseguente irrogazione di sanzioni (*cf.* paragrafo 12 di seguito).

Per tutti gli ulteriori dettagli sul processo di invio e gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, si rinvia alla Procedura Whistleblowing del Gruppo Galileo, parte integrante del presente Modello.

11. IL CODICE ETICO

Così come previsto dalle Linee Guida delle principali Associazioni di categoria, il Codice Etico rappresenta uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Il Gruppo Galileo ha adottato un Codice Etico che sancisce i principi cardine di onestà, trasparenza, lealtà e integrità, ai quali tutti i dipendenti, consulenti e fornitori devono attenersi nello svolgimento delle attività aziendali. Il documento definisce gli standard etici e comportamentali che regolano i rapporti interni e le relazioni con terze parti, con l'obiettivo di tutelare la reputazione del Gruppo e garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti degli stakeholder.

Il Codice Etico, parte integrante del presente Modello, prevede, tra l'altro:

- l'adozione di una politica di **tolleranza zero** nei confronti di **frodi, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**, contrastando qualsiasi comportamento che possa favorire o agevolare tali pratiche.
- la regolamentazione dei **conflitti di interesse**, vietando qualsiasi relazione commerciale non autorizzata che possa compromettere l'imparzialità delle decisioni aziendali;
- la gestione di **regali e ospitalità**, attraverso l'adozione di regole rigorose per prevenire indebite influenze sulle decisioni aziendali, promuovendo così la massima trasparenza e integrità nelle relazioni commerciali;
- la **tutela della riservatezza e la protezione dei dati**, imponendo l'utilizzo dei dati aziendali

esclusivamente per scopi legittimi, in conformità con la normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni sensibili del Gruppo;

- la centralità della **salute e sicurezza sul lavoro**, con l'impegno delle società del Gruppo Galileo a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, tutelando la dignità di ogni individuo e adottando misure concrete per prevenire discriminazioni, molestie e violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza.

L'osservanza del Codice Etico è responsabilità personale di tutti coloro che operano nel contesto della Società, tenuti ad agire in conformità con i suoi principi e regolamenti nello svolgimento delle attività. In caso di violazione del Codice Etico, la Società si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soggetti interessati nel rispetto della normativa applicabile e del sistema disciplinare previsto dal Modello (cfr. *infra* par. 12).

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI GALILEO ENERGY ITALY

12.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Galileo Energy Italy ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "**Sistema Disciplinare**") precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

12.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce uno fra i principali protocolli, è consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale e ai dipendenti.

12.2.1. I destinatari del Sistema Disciplinare

I Soggetti Apicali

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli a esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della Società, una posizione c.d. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'ente.

Assume rilevanza la posizione dei componenti dell'organo di amministrazione della Società (di seguito, anche **"Amministratori"**), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico/consiglio di amministrazione).

Inoltre, nel novero dei Soggetti Apicali, vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, i membri del Collegio Sindacale/il Sindaco Unico, nonché – ove presenti – i preposti delle sedi secondarie. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I dipendenti

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di Galileo Energy Italy legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche **"Dipendenti"**).

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.)

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche **"Terzi Destinatari"**) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per Galileo Energy Italy.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., gli appaltatori, subappaltatori, i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- i soggetti che operano per la società incaricata della revisione/il revisore unico (di seguito, indicati anche solo come “Revisore”), cui la Società può demandare il compito di curare il controllo contabile;
- i membri del Collegio Sindacale (ove nominato);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti e i partner.

12.2.2. Le condotte rilevanti ai sensi dell'applicazione del Sistema Disciplinare

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per la Parte Speciale A assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni non gravi delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell'ambito delle attività “sensibili” di cui alle Aree a rischio identificate nella Parte Speciale A del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di gravi e/o reiterate violazioni delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell'ambito delle attività “sensibili” di cui alle Aree a rischio identificate nella Parte Speciale A del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare uno dei reati previsti dal Decreto tale da determinare la concreta o potenziale applicazione, a carico della Società, delle sanzioni previste dal Decreto medesimo;
- 5) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing con particolare riferimento: (i) alla violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing; (ii) all'adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di

ostacolare la segnalazione; (iii) all'adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing; (iv) al mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (v) nonché all'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale B), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7, 8 e 9;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 8 e 9;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 9;
- 9) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

12.2.3. Le sanzioni

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) l'intensità del dolo o il grado della colpa.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- i. l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- ii. l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- iii. l'eventuale recidività del suo autore.

Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni rilevanti da parte di un Soggetto Apicale, ove tale soggetto non sia inquadrabile nei Dipendenti, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;

- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti per un importo deliberato dall'Organo Amministrativo;
- la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti nel successivo paragrafo.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero quella della diffida al rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti per l'ammontare deliberato dall'Organo Amministrativo;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti ovvero quella della revoca dall'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5) del paragrafo 12.2.2. si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un soggetto qualificabile come dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL Commercio per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un soggetto qualificabile come dipendente, saranno applicate le sanzioni previste CCNL dal Commercio per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Nello specifico, al dipendente responsabile di più mancanze sono applicabili, secondo il principio di proporzionalità e gradualità, le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento disciplinare con o senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero quella dell'ammonizione iscritta;

- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della ammonizione scritta ovvero quella della multa;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione della multa ovvero quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 12.2.2., sarà applicata la sanzione del licenziamento con o senza preavviso a seconda della gravità della condotta.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5) del paragrafo 12.2.2. si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 12.2.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione di una penale ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 12.2.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

12.2.4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione ha di regola inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello. In ogni caso, l'Organo Amministrativo o gli organi aziendali a ciò deputati possono comunque attivarsi autonomamente anche in assenza di segnalazione da parte dell'OdV.

Più precisamente, in tutti i casi in cui acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV espleta gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, può trasmettere la segnalazione alle altre funzioni competenti ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti

applicabili.

Qualora riscontri la violazione del Modello l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

In tutti i casi deve essere disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Nell'ipotesi in cui l'interessato sia anche dipendente della Società devono essere rispettate tutte le procedure obbligatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori, senza alcuna limitazione.

13. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

13.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari. In particolare, garantendo la comunicazione formale dello stesso a tutti i soggetti riferibili alla Società mediante idonei strumenti divulgativi e l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta e/o pubblicata sul sito.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

La Società promuove adeguati sistemi di comunicazione e coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, APS, API, RLS, medico competente).

Il coinvolgimento dei soggetti interessati può essere assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

13.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani, approvati dall'Organo Amministrativo ed implementati dalla Società.

La Società potrà prevedere, peraltro, che i corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello siano differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello – con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione – in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio (ad esempio, squadra antincendio, pronto soccorso, preposti alla sicurezza, ecc.). In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro ed alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello, ivi incluso il Codice Etico, eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Organo Amministrativo è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il “Decreto”).

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli **artt. 24 e 25** del Decreto, ovvero:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)⁶;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.)⁷;
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.)⁸;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.)⁹;
- turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)¹⁰;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)¹¹;
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)¹²;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)¹³;
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

⁶ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

⁷ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112 del 8 agosto 2024.

⁸ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

⁹ Modificato, da ultimo, dal D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022.

¹⁰ Introdotto dalla L. n. 137/2023.

¹¹ Introdotto dalla L. n. 137/2023.

¹² Introdotto dalla L. n. 3/2019 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024.

¹³ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

rurale (art. 2 L. 898/1986)¹⁴;

- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.)¹⁵;
- indebita destinazione di denaro o cose mobil (art. 314 bis cod. pen.)¹⁶
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.)¹⁷.

Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del Codice penale, sopra indicate, si specifica che rilevano qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea

L'art. **24 bis** del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)¹⁸;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)¹⁹;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 cod. pen.)²⁰;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.)²¹;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.)²²;
- estorsione c.d. "informatica" (art. 629, co. 3, cod. pen.)²³;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.)²⁴;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635 ter cod. pen.)²⁵;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)²⁶;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies cod. pen.)²⁷;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.);

¹⁴ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁵ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁶ Introdotto dalla L. n. 112 del 8 agosto 2024.

¹⁷ Introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

¹⁸ Articolo modificato, da ultimo, dalla L. n. 90/2024

¹⁹ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²⁰ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²¹ Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²² Articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²³ Introdotto dalla L. n. 90/2024.

²⁴ Articolo modificato, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²⁵ Articolo modificato, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

²⁶ Articolo modificato, da ultimo, dalla L. n. 90/2024.

- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

La norma di cui all'art. 491 bis cod. pen. sopra citata (che recita: *"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico previste dal capo III del titolo V del Codice penale alle falsità riguardanti un documento informatico.

L'art. **24 ter**, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevede la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**²⁸:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod. pen);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniero (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86, All. 1 D.lgs. 141/2024);

²⁸ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.lgs. n. 125/2016 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete**, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

L'**art. 25 bis.1** – introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia – prevede la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio, e in particolare:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'**art. 25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)²⁹;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- **corruzione tra privati** (art. 2635, comma III cod. civ. introdotto dalla L. 190/2012);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);

²⁹ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla L. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F.). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)³⁰.

L'art. **25 quater** - introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7- estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.

Inoltre, l'art. **25 quater.1** del Decreto – introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 - prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

Ai sensi dell'art. **25 quinquies**, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto successivamente modificato nel 2016, l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis cod. pen.);
- adescamento di minorenni (Art. 609 undecies cod. pen.).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto **l'art. 25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. n. 58/1998).

Tali reati sono stati successivamente modificati dal D.lgs. n. 107 del 2018 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato" che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE e dalla L. n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -

³⁰ Fattispecie introdotta dal D.lgs. n. 19/2023.

Legge europea 2019-2020”.

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”* ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”*, in vigore dal 15 dicembre 2021, ha inoltre introdotto significative modifiche al Codice penale, e in particolare alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Per tutte tali fattispecie il Decreto prevede l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

In aggiunta, si segnala che il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021, il legislatore è intervenuto nuovamente sul D.lgs. 231/2001, aggiungendo l'**art. 25-octies.1** in base al quale gli enti potranno essere chiamati a rispondere anche di alcuni delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ove commessi nel loro interesse o vantaggio. Tale articolo è stato successivamente modificato dal D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 convertito in L. n. 137/2023 e da ultimo rubricato **“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”**.

L'art. 25-octies.1 include, al primo comma, le seguenti fattispecie:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter cod.

pen.);

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. pen.);
- frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.)³¹.

Quanto alle sanzioni comminabili all'ente in caso di realizzazione di questi nuovi reati presupposto, l'art. 25-octies.1 prevede una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter cod. pen., nella predetta ipotesi aggravata.

Al secondo comma, poi, l'art. 25-octies.1 stabilisce che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal Codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, all'ente si applicherà la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

Il comma 2-bis (introdotto dalla Legge n. 137/2023), inoltre, prevede che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis cod. pen., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

L'**art. 25 novies** – introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia – è volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. In particolare, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo **25-decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del Codice penale ovvero **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. **25 undecies** che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel Codice penale (artt. 727-bis cod. pen. e 733-bis cod. pen.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Di recente, inoltre, è stata pubblicata la **Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (G.U. n. 122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 che ha introdotto nel Codice

³¹ Introdotto dalla Legge n. 137/2023 e modificato, da ultimo, dal D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56 del 29 aprile 2024.

penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) vengono introdotte nel Codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452 septies - Impedimento del controllo;
- art. 452 octies - Circostanze aggravanti;
- art. 452 terdecies - Omessa bonifica.

Il D.lgs. n. 21/2018 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha abrogato l'art. 260 del D.lgs. 152/2006 introducendo una disposizione di analogo contenuto nel Codice penale, l'art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25-duodecies** con la seguente previsione: "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro". Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-bis prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di **trasporto di stranieri irregolari** nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-ter prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della **permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** di cui all'art. 12, comma 5 del D.lgs. 286/1998.

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'**art. 25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

L'art. 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto l'art. **25 quaterdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco

o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Per tali reati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, il comma secondo prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui alla lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili"*, ha introdotto nel Decreto l'**art. 25 quinquiesdecies**, rubricato **"Reati tributari"**, che prevede la punibilità dell'ente per le seguenti fattispecie:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. articolo 2 del D.lgs. 74/2000;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** ex art. 3 del D.lgs. 74/2000;
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 8 del D.lgs. 74/2000;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ex art. 10 del D.lgs. 74/2000;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** ex art. 11 del D.lgs. 74/2000.

L'art. 25 quinquiesdecies è stato, poi, modificato con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il seguente comma 1-bis: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".*

Sul punto, da ultimo, si segnala che il D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", ha apportato modifiche all'art. 25 quinquiesdecies, modificando al comma 1-bis – con riferimento all'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i delitti di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) del D.lgs. n. 74/2000) – le parole *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"* con le seguenti: *"quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni*

di euro”.

Inoltre, il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'**art. 25 sexiesdecies** in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti o le sanzioni superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dal All. 1 al Decreto Legislativo n. 141/2024.

La legge 9 marzo 2022, n. 22, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022, integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

- **l'art. 25-septiesdecies**: Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede in relazione:
 - all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
 - all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
 - all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

- **l'art. 25-duodevicies**: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.